

Estratto della Deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 24 luglio 2020 avente ad oggetto:
“Tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2020 – Esercizio della facoltà prevista dall’articolo 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – Conferma tariffe anno 2019”

DELIBERA

....omissis....

di stabilire, per l’anno 2020, una agevolazione tariffaria pari al 25 (venticinque) per cento della parte variabile della tariffa TARI per tutte le utenze non domestiche di soggetti che esercitano un’attività economica identificabile con codice ATECO, con esclusione di quelli la cui categoria tariffaria prevista dal D.P.R. 158/99 sia ricompresa fra quelle non sottoposte a provvedimenti di sospensione o chiusura nel periodo dell’emergenza epidemiologica stabiliti da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali, vale a dire: categoria 4 (con esclusivo riferimento ai distributori di carburanti); categoria 9 (case di cura e riposo); categoria 10 (ospedali); categoria 12 (con esclusivo riferimento a banche e istituti di credito); categoria 13 (con esclusivo riferimento ai negozi di ferramenta); categoria 14 (edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze); categoria 25 (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari); categoria 26 (plurilicenze alimentari e/o miste); categoria 27 (con esclusivo riferimento ai negozi di ortofrutta e pescheria);

di stabilire una maggiore agevolazione tariffaria, e comunque fino a concorrenza di un importo massimo pari ai due dodicesimi dell’intera tariffa annuale (parte fissa e variabile) prevista per l’anno 2020, per quei soggetti che, esercitanti un’attività economica identificabile con codice ATECO e ricompresi nelle categorie tariffarie interessate dall’intervento agevolativo di cui al punto 4) del presente provvedimento, siano in regola con i pagamenti della TARI fino all’anno 2019, oppure presentino, contestualmente al pagamento della prima rata:

- a) istanza di rateizzazione del debito residuo per le annualità già oggetto di avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni, secondo i criteri individuati dal vigente Regolamento generale delle entrate;
- b) piano di rientro dell’eventuale debito residuo per le annualità non ancora accertate, purché entro un termine non superiore a sei mesi;

di stabilire che, in caso di rateizzazione del debito TARI residuo, il mancato assolvimento delle rate successive alla prima comporterà la decadenza dal beneficio della maggiore agevolazione tariffaria concessa pari all’importo dei due dodicesimi dell’intera tariffa annuale (parte fissa e variabile) prevista per l’anno 2020;

....omissis....